Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 26 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1943-XXI, n. 249.
Aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni . . . . Pag. 1466

REGIO DECRETO 22 febbraio 1943-XXI, n. 250.
Modificazioni al R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana. Pag. 1467

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 251.
Autorizzazione al comune di Bardonecchia ad applicare, fino al 31 dicembre 1943-XXII, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ». . Pag. 1468

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 252.
Autorizzazione al comune di Agnone ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo con tariffa della classe superiore « G » . . . . . Pag. 1468

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1468

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 aprile 1943-XXI.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, e di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze . . . . Pag. 1469

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Varzi (Pavia) . Pag. 1469

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.
Approvazione dell'acquisto, da parte della Gioventù italiana del Littorio, di un immobile sito in Cremona. Pag. 1469

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1943-XXI.
Scrutini ed esami nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore per l'anno scolastico 1942-43. Pag. 1470

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Approvazione dei capitolati per l'accettazione dei succedanei del cuoio e delle placche di rigenerato di gomma per suole per calzature . . . . Pag. 1476

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882. . . . Pag. 1480

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Venezia . . . . . Pag. 1480

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Alessandria. Pag. 1480

CONCORSI ED ESAMI

Regia prefettura di Cuneo: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1480

Regia prefettura di Campobasso: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 1480

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 26 APRILE 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Aosta.

(1242)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1943-XXI, n. 249.

Aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, che ha istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci importate in deroga ai divieti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, è stabilito nella misura del cinque per cento del valore delle merci ammesse all'importazione.

Art. 2.

Sulle merci la cui esportazione dal Regno è subordinata a permesso o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero — ad esclusione di quelle indicate nell'allegato *A* al presente decreto — è istituito uno speciale diritto di licenza.

Tale diritto è stabilito nella misura del 2 per cento del valore delle merci ammesse all'esportazione, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato *B* al presente decreto, sulle quali il diritto stesso è applicato nella misura del 4 o del 5 per cento del valore.

Gli allegati suddetti sono firmati, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute.

Art. 3.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1943-XXI

Atti del Governo, registro 456, *foglio* 91. — MANCINI

ALLEGATO *A*

Merci esenti dal diritto di licenza alla esportazione

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
ex 44	Succhi d'uva e mosto cotto e concentrato
76	Patate
77	Ortaggi freschi
79-*a*	Pomodori freschi
80	Capperi freschi
81	Agrumi
84-*a*-1	Uva fresca da tavola
85	Frutta fresche non nominate
ex 106-*a*	Vini comuni in fusti, damigiane o vagoni cisterna
658-*a*-1	Oli essenziali ed essenze non deterpenate di agrumi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO

Il Ministro per gli scambi e valute BONOMI

ALLEGATO *B*

Merci soggette al diritto di licenza alla esportazione nella misura seguente:

A) *Del* 4 *per cento*:

1) Merci classificabili sotto le voci della categoria XIII della tariffa doganale: Cotone.

2) Merci classificabili sotto le voci della categoria XIV della tariffa doganale: Lana, crino e peli.

3) Merci classificabili sotto le voci da 251 *bis* a 269 *bis* della categoria XV *bis* della tariffa doganale: Fibre artificiali (raion e simili).

B) *Del* 5 *per cento*:

Merci classificabili sotto le voci della categoria XVI della tariffa doganale: Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti, non compresi in altre categorie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO

Il Ministro per gli scambi e valute BONOMI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1943-XXI, n. 250.

Modificazioni al R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'art. 55 del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 5, 13, 25 e 28 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana sono sostituiti o modificati come appresso:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione e alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse. E' considerato fatto di guerra anche quello prodotto da bande armate irregolari, ovvero occasionato da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna dei territori dell'Africa italiana ».

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone o ad enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, purchè i diritti relativi risultino iscritti in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII o anche in data posteriore per i mutui concessi da Istituti di credito controllati dallo Stato.

In tale caso l'indennità sarà corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente ».

I primi due commi dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti quattro:

« Le domande di risarcimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dello stato di guerra o da quella posteriore di rioccupazione del territorio eventualmente occupato dal nemico, dopo la cessazione delle ostilità, alla Prefettura o al Comando del territorio del Sahara libico in Libia, ovvero al Commissariato di Governo nell'Africa Orientale Italiana, sia direttamente sia per il tramite della Residenza ovvero, per il territorio del Sahara libico, del Comando della sottozona nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate entro il predetto termine alla Prefettura o al Commissariato di Governo, direttamente o per tramite della Residenza, nel cui territorio ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta, anche se il danno abbia avuto luogo fuori delle proprie acque territoriali o in altro porto. Per le merci in corso di caricamento ovvero che, se caricate, siano in attesa di partenza, e per quelle che abbiano raggiunto il porto di destinazione o di transito dell'Africa italiana, le domande debbono essere presentate, sempre entro il predetto termine, alla Prefettura o al Commissariato di Governo nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni agli aeromobili e ai relativi carichi le domande debbono essere presentate alle autorità e nei termini di cui sopra, in relazione al luogo di iscrizione degli aeromobili stessi.

Sono valide le domande presentate direttamente al Ministero dell'Africa Italiana, nei termini prescritti ».

Il secondo comma dell'art. 25 è modificato come segue:

« Analogamente sarà provveduto per la ricostruzione e la riparazione degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari in Libia, con le modalità dell'art. 68 degli ordinamenti amministrativo-contabili vigenti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, riguardanti le operazioni in conto terzi, salvo il ricupero sugli indennizzi per danni di guerra che saranno liquidati dall'Amministrazione dell'Africa italiana ».

Al primo comma dell'art. 28 sono aggiunte le seguenti parole:

« o anche in data posteriore per i mutui concessi da Istituti di credito controllati dallo Stato ».

Art. 2.

Qualora per circostanze determinate dallo stato di guerra gli organi liquidatori o le commissioni provinciali o governatoriali previsti dall'art. 15 non siano stati costituiti o non siano in grado di funzionare, la liquidazione della indennità è demandata al competente Ufficio danni di guerra del Ministero dell'Africa Italiana ed è sottoposta all'approvazione della Commissione centrale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI, n. 251.

Autorizzazione al comune di Bardonecchia ad applicare, fino al 31 dicembre 1943-XXII, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 1° novembre 1940-XIX, n. 1704, con il quale il comune di Bardonecchia, classificato stazione di soggiorno con decreto Ministeriale 31 dicembre 1934, fu autorizzato ai sensi dell'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ad applicare sino al 31 dicembre 1942-XXI, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G;*

Vista l'istanza con la quale il Comune suddetto chiede di poter ulteriormente mantenere in applicazione la predetta tariffa di classe *G;*

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bardonecchia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1943 le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G*, quale stazione di soggiorno.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di soggiorno del comune di Bardonecchia è devoluto un decimo del maggior provento netto, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. 252.

Autorizzazione al comune di Agnone ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di Agnone (Campobasso) appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza della legge 29 gennaio 1934, n. 160, con la quale la frazione di Belmonte del Sannio fu ricostituita in Comune autonomo, chiede l'autorizzazione ad applicare le predette imposte con la tariffa della classe superiore *G* alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministero Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Agnone è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 dicembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Natale Clementina fu Antonio e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Natale Clementina fu Antonio, livellaria al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 34, per la superficie di Ha. 0.37.03 e con l'imponibile di L. 28,14.

Il fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Russo Nicola, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Diana Carlo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 48. — LESEN

(1368)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 aprile 1943-XXI.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, e di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino e dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

1. Il comm. dott. Alberto Marsigli ed il comm. ragionier Dario Baldini sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943;

2. Il dott. cav. Goffredo Di Luggo ed il gr. uff. professor Pietro Fantechi sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1389)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Varzi (Pavia).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerata l'opportunità di acquistare dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia un corpo di fabbricato con annesso terreno posto in comune di Varzi alla frazione Pietragavina, costituente la Colonia elioterapica Montana « Augusta Mussolini »;

Ritenuta l'opportunità di tale acquisto per la somma di L. 100.000 (centomila);

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dall'Ente colonie climatiche della provincia di Pavia il corpo di fabbricato con annesso terreno posto in comune di Varzi alla frazione Pietragavina, costituente la Colonia elioterapica montana « Augusta Mussolini » e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Pavia a stipulare l'atto di compravendita.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1390)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.

Approvazione dell'acquisto, da parte della Gioventù italiana del Littorio, di un immobile sito in Cremona.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto di compravendita n. 1062/546 di repertorio del 22 ottobre 1942-XX a rogito notaio dott. Pier Maria Trucco, registrato in Cremona l'11 novembre 1942-XXI, n. 658 volume 220, stipulato tra il comm. dottore Carotti Giuseppe quale rappresentante dell'Ente morale « Ospizi riuniti » di Cremona e la Gioventù italiana del Littorio;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

di approvare l'acquisto dell'immobile detto S. Omobono in Cremona, a tutti i patti e condizioni stabiliti nell'atto di compravendita 22 ottobre 1942-XX, rogito dottore Pier Maria Trucco, registrato in Cremona l'11 novembre 1942-XXI, n. 658, vol. 220, stipulato tra il commendatore dott. Carotti Giuseppe quale rappresentante dell'Ente morale « Ospizi riuniti » di Cremona e la Gioventù italiana del Littorio.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1391)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1943-XXI.

Scrutini ed esami nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore per l'anno scolastico 1942-43.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

1. — Per gli alunni interni delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale, delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti degli ordini superiore e femminile, gli scrutini finali sostituiranno la prima sessione di esami, oltre che per la promozione da classe a classe, anche per la licenza e per l'ammissione ai corsi superiori. Il voto di condotta inferiore a sette decimi escluderà dalla promozione, dalla licenza e dall'ammissione in base allo scrutinio. In tal caso l'alunno dovrà sostenere l'esame su tutte le materie in sede di riparazione. Allo stesso modo lo scrutinio finale — ferme restando le sopradette norme riguardanti il voto di condotta — sostituirà la prima sessione di esami per il conseguimento dei diplomi di maturità e di abilitazione. A tal fine nella formulazione del giudizio in sede di scrutinio non si procederà al semplice computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma si terrà conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non otterranno l'approvazione in tutte le materie potranno sostenere nella sessione autunnale le prove non superate. Il Consiglio di classe, tuttavia, ha facoltà di escludere dalla riparazione quei candidati, per i quali l'insufficienza nel complesso delle discipline sia risultata assai grave.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti. Potranno ottenere il diploma di maturità o di abilitazione, in sede di scrutinio, gli alunni dell'ultima classe dei predetti istituti, che siano in possesso di regolare titolo d'iscrizione alla classe stessa. Coloro che siano privi di tale titolo dovranno sostenere gli esami negli istituti governativi.

Gli alunni iscritti all'ultima classe degli istituti legalmente riconosciuti, che non possiedano titolo valido di ammissione al corso superiore e non si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per essere ugualmente ammessi agli esami di maturità e di abilitazione, possono, in via eccezionale, per il corrente anno scolastico, essere ammessi agli anzidetti esami negli istituti governativi del corrispondente tipo, purchè abbiano frequentato ininterrottamente il corso superiore dell'istituto da un numero di anni non inferiore alla durata normale del corso stesso. L'ammissione è accordata anche a coloro che non abbiano potuto completare il corso per soppressione dell'istituto.

Sono sostituiti gli scrutini alla prima sessione di esami anche per le alunne delle scuole magistrali Regie e riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna, e per gli alunni delle scuole elementari governative (di categoria o rurali) e parificate.

2. — Gli alunni interni degl'istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che, trovandosi nelle condizioni prescritte, intendano avvalersi delle disposizioni in vigore per sostenere con anticipazione di un anno gli esami di maturità o di abilitazione, dovranno iscriversi, per gli esami stessi, negli istituti governativi.

Ferma restando ogni altra norma in materia, l'abbreviazione è concessa agli alunni della penultima classe d'istituti Regi, pareggiati o legalmente riconosciuti che, avendo compiuto o compiendo i 18 anni di età entro il 31 dicembre 1943-XXII, conseguano per scrutinio la promozione all'ultima classe del corso.

Gli alunni interni di qualsiasi istituto Regio, pareggiato o riconosciuto legalmente, che abbiano titolo per abbreviare il corso degli studi e intendano avvalersene, dovranno presentare domanda condizionata di ammissione alla prima sessione di esami entro il termine stabilito dal paragrafo 40, ma potranno integrare la domanda, con i necessari documenti, entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione dello scrutinio finale.

3. — E' fatto divieto agli alunni di scuole o di corsi autorizzati di sostenere esami nelle scuole o negl'istituti legalmente riconosciuti che dipendano o abbiano dipeso dal 1938-1939 in poi dallo stesso gestore delle scuole o dei corsi autorizzati predetti.

Gli anzidetti alunni, i quali sostengano gli esami in istituti legalmente riconosciuti, sono dispensati dall'obbligo della frequenza per un anno ai fini della validità del titolo.

La medesima dispensa è accordata agli alunni di istituti per la preparazione al sacerdozio o alla vita religiosa, i quali sostengano esami in istituti legalmente riconosciuti.

4. — I candidati esterni potranno sostenere gli esami di idoneità e di ammissione ai corsi superiori sia negli istituti governativi sia in quelli pareggiati o riconosciuti legalmente.

I candidati esterni ad esami di licenza dalle scuole secondarie di avviamento professionale, dalle scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili, potranno presentarsi esclusivamente presso le scuole governative. Saranno però, ammessi candidati esterni nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili, che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi e degli esami, nelle sedi in cui non esista una corrispondente scuola governativa, purchè i candidati risiedano nelle sedi stesse o in località vicine e corredino la domanda di ammissione agli esami con un certificato anagrafico relativo alla loro residenza.

Per questi candidati, qualora nella sessione estiva non conseguano l'approvazione in tutte le materie, vale la norma del secondo comma del paragrafo primo della presente ordinanza.

5. — Gli esami di maturità e di abilitazione, per i candidati esterni, avranno luogo soltanto negli istituti governativi.

Saranno tuttavia ammesse candidate esterne a sostenere gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna.

Con autorizzazione ministeriale può essere consentito agli alunni interni degl'istituti tecnici agrari e industriali non governativi, i quali non siano legalmente riconosciuti, di sostenere gli esami di abilitazione nel proprio istituto dinanzi a una Commissione aggiunta a quella dell'istituto Regio dello stesso tipo di sede vicina, che sarà indicata dal Ministero.

Analogamente può essere disposto per le alunne interne di scuole di magistero professionale per la donna che non siano legalmente riconosciute.

Sono confermate anche per il corrente anno scolastico le norme concernenti l'ammissione di candidati esterni agli esami di abilitazione tecnica industriale, emanate con ordinanza 22 marzo 1938-XVI. Coloro che non ottengano l'approvazione in tutte le materie potranno sostenere nella sessione autunnale le sole prove non superate, salvo che la Commissione esaminatrice, per la grave insufficienza dimostrata nel complesso delle discipline, non decida la esclusione dalla riparazione, analogamente a quanto è disposto dal comma secondo del paragrafo primo.

E' autorizzata l'ammissione a qualsiasi esame di candidati esterni che chiedano l'iscrizione in base a titolo conseguito in istituti legalmente riconosciuti non convalidato dalla frequenza prescritta.

6. — E' consentito di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, esami di tipo diverso, a norma dell'art. 44, primo comma, del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653. Non sono però da considerarsi diversi a tali effetti, gli esami di ammissione al liceo scentifico, al corso superiore dell'istituto tecnico e al corso superiore dell'istituto magistrale; di conseguenza, ai candidati respinti nella sessione estiva in uno dei predetti esami, non è consentito di sostenere nella sessione autunnale l'esame di ammissione a un altro tipo d'istituto compreso fra quelli dianzi indicati. Non sono, inoltre, da considerarsi diversi agli stessi fini, gli esami che si sostengono negl'istituti tecnici commerciali dei due indirizzi amministrativo e mercantile.

7. — In deroga al quarto comma dell'art. 60 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, anche per quest'anno è concesso ai candidati esterni in possesso del diploma di ammissione al corso superiore di istituto tecnico di presentarsi all'esame di abilitazione tecnica commerciale, per geometri o nautica, pur non avendo superato in precedenza l'esame di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta del corso superiore.

Anche se sprovvisti del titolo di ammissione al corso superiore di istituto tecnico, potranno presentarsi ai suddetti esami di abilitazione i candidati che compiano nell'anno in corso o abbiano precedentemente compiuto i 23 anni di età, oppure che, pur non avendo il requisito dell'età, siano in possesso di un diploma di abilitazione tecnica di altro tipo, o del diploma di abilitazione magistrale o di un diploma di maturità. Il titolo rilasciato dalle scuole di magistero professionale per la donna è ad ogni effetto diploma di abilitazione, secondo il disposto dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

I candidati di cui al precedente comma 2° sono dispensati dalle prove integrative previste dal secondo comma dell'art. 61 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e stabilite dai programmi vigenti per i candidati sprovvisti del titolo di ammissione al corso superiore. Sono ugualmente dispensati da tali prove coloro che, trovandosi nelle anzidette condizioni, si presentino ad esami d'idoneità negli istituti tecnici.

Gli esami aventi valore eliminatorio, che, a norma del paragrafo 59 dell'ordinanza 1° maggio 1935-XIII e ordinanze successive, venivano sostenuti, negli anni precedenti, mediante prove preliminari dai candidati sprovvisti dell'idoneità alla terza classe superiore, saranno sostenuti, nel corrente anno scolastico, in sede di abilitazione, ed il Ministero invierà, anche per tali esami, i temi per le prove scritte, mentre ai temi per le prove grafiche e pratiche provvederà la Commissione esaminatrice. Le anzidette prove cessano, di conseguenza di avere valore eliminatorio.

Dalle prove riguardanti materie, il cui insegnamento cessa prima dell'ultimo anno di corso, saranno dispensati i candidati che siano in possesso della promozione o della idoneità alla seconda, alla terza o alla quarta classe superiore, a seconda che si tratti di materie il cui insegnamento non vada oltre, rispettivamente, la prima, la seconda o la terza classe superiore. Nessuna altra dispensa può essere accordata dalle prove previste dal comma quarto del presente paragrafo.

8. — I licenziati da scuola tecnica commerciale potranno presentarsi all'esame di abilitazione tecnica commerciale, trascorsi tre anni dal conseguimento della licenza, riducibili a due per coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 18 anni di età, a condizione che abbiano superato in precedenza l'esame di idoneità alla classe terza o quarta superiore, comprese in esso le prove di latino scritto e orale e di scienze naturali previste dai programmi d'esame, in relazione alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ed esclusa la prova di calligrafia.

L'esame di idoneità e quello di abilitazione potranno essere sostenuti dai detti candidati nella medesima sessione.

Alle stesse condizioni i licenziati da scuola tecnica commerciale, fermo restando il decorso dell'intervallo prescritto, potranno presentarsi ad esami di idoneità alla terza o alla quarta classe, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione nello stesso anno agli esami di abilitazione commerciale.

9. — I licenziati da scuola tecnica commerciale potranno presentarsi all'esame di idoneità alla seconda classe dell'istituto tecnico commerciale, sostenendo le prove fissate dai programmi; inoltre, in deroga alle disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i detti licenziati potranno, ancora per quest'anno, conseguire l'iscrizione alla prima classe, non solo del corso di istituto tecnico commerciale, ma anche del corso degli istituti nautici e di quelli per geometri, a condizione che superino un esame di latino, scritto e orale, e di scienze naturali sul programma del corso inferiore di istituto tecnico.

Tale esame sarà sostenuto unitamente ai candidati che si presentano al normale esame di ammissione, uti-

lizzando, aventualmente, ambedue le sessioni, qualora i suddetti licenziati abbiano conseguita la licenza in anni precedenti o, per scrutinio, in questo stesso anno.

I candidati esterni agli esami di licenza tecnica commerciale e gli alunni interni che conseguiranno la licenza stessa nella sessione autunnale sosterranno, invece, gli esami di ammissione alla prima classe dell'istituto tecnico o di idoneità alla seconda in unica sessione speciale, dopo la chiusura della seconda sessione ordinaria di esami, come prescrive il terzo comma del paragrafo 46 dell'ordinanza 1° maggio 1935.

10. — Gli alunni che, avendo conseguita la promozione o la idoneità alla quinta classe ginnasiale, intendano chiedere la iscrizione alla prima classe dell'istituto tecnico ai sensi dell'art. 52, n. 4, lettera *C* della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, dovranno superare, nello speciale esame di ammissione prescritto dalla predetta norma, anche la prova di cultura militare sul programma per l'insegnamento di primo grado. Le alunne dovranno superare la prova di puericultura.

11. — Per gli esami di abilitazione all'insegnamento professionale per la donna valgono le norme dell'ordinanza 19 giugno 1939-XVII, ad eccezione di quelle previste dai paragrafi 5 e 6 che vengono così modificate: la prova di « esercitazioni di laboratorio » per la specializzazione « lavori femminili » sarà costituita da due esperimenti: il primo per la biancheria o la sartoria, il secondo per le altre esercitazioni previste dai programmi.

Per il primo esperimento la Commissione stabilirà due temi, uno per la biancheria e uno per la sartoria. Fatta l'estrazione a sorte, il tema estratto sarà svolto da tutte le candidate.

Per il secondo esperimento la Commissione stabilirà 5 temi riflettenti ciascuno una delle altre esercitazioni (dal numero 3 al numero 7 dei programmi di esame). Fatta l'estrazione a sorte, il tema estratto sarà ugualmente svolto da tutte le candidate.

La prova pratica di economia domestica consisterà in due esperimenti:

a) nella preparazione di una sola vivanda (e non di un pasto completo), da parte di ciascuna alunna;

b) nella esecuzione di una operazione (e non di una serie di operazioni) inerente al buon governo della casa, da parte di ciascuna alunna.

La Commissione preparerà per ciascuno dei due esperimenti un conveniente numero di temi tra i quali le singole candidate sorteggeranno quelli che costituiranno poi la materia d'esame.

In relazione ai mezzi tecnici disponibili si farà in modo che più candidate eseguiscano i detti esperimenti contemporaneamente. Lo svolgimento delle prove pratiche di economia domestica dovrà essere possibilmente contenuto in tre giorni e potrà aver luogo anche durante le prove orali, da parte delle candidate che le abbiano già sostenute.

12. — Per il corrente anno scolastico le candidate agli esami di idoneità alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, di cui all'articolo 53, lettera *c*), della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, sono ammesse a sostenere le prove nella sessione estiva, e, qualora le superino interamente, possono nella stessa sessione presentarsi a sostenere gli esami di abilitazione nella medesima scuola.

Qualora, esse, in qualche materia dei predetti esami di idoneità, siano rimandate alla sessione autunnale, saranno ammesse agli esami di abilitazione della stessa sessione autunnale, che sarà quindi unica, semprechè abbiano superato tutte le prove dell'esame di idoneità.

13. — I candidati esterni ad esami di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale di tipo agrario o industriale non sono tenuti a sostenere le prove di lingua straniera.

14. — Le Commissioni di esame, tranne che per gli esami di maturità e di abilitazione, saranno costituite dai capi di istituto, in conformità delle norme in vigore.

15. — Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione saranno costituite dai Regi provveditori agli studi.

Tali Commissioni delle quali assumerà la presidenza il capo dell'istituto nel quale hanno luogo gli esami, saranno composte, di regola, di professori ordinari dell'istituto stesso, secondo le norme del paragrafo 8 dell'ordinanza 11 aprile 1941-XIX sugli esami per l'anno scolastico 1940-41. Il loro funzionamento è altresì regolato dalle norme in vigore per le sessioni dell'anno scolastico anzidetto, in quanto non sia modificato dalla presente ordinanza.

16. — Gli esami di riparazione, sia per gli alunni esterni che per gli interni, si svolgeranno esclusivamente dinanzi alle Commissioni formate ai sensi dei paragrafi 14 e 15 della presente ordinanza.

Gli alunni interni che, in sede di scrutinio, siano rimandati alla sessione autunnale di riparazione per gli esami di ammissione a corso superiore, saranno assegnati, dai Regi provveditori agli studi, ad altro istituto, anche di sede diversa, se l'istituto nel quale sono iscritti non ha il corso superiore corrispondente.

17. — La misura delle indennità per i commissari agli esami di maturità e di abilitazione sarà uguale a quella che fu corrisposta per le sessioni di esame dell'anno scolastico 1940-41.

18. — Per la sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione riservata agli alunni interni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, rimandati in sede di scrutinio, i Regi provveditori agli studi nomineranno una Commissione in conformità delle norme stabilite dal paragrafo 15. La Commissione sarà costituita anche nella prima sessione di esame se nell'istituto si presentino candidati che si trovino nelle condizioni di cui ai seguenti paragrafi 22 e 23.

Le indennità spettanti al commissario governativo e ai membri delle Commissioni per gli esami di cui al precedente comma saranno corrisposte dal Ministero dell'educazione nazionale.

19. — I Regi provveditori agli studi faranno giungere non oltre il 25 giugno alle competenti Direzioni generali del Ministero, perchè possa essere provveduto tempestivamente all'invio dei temi, l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione.

Entro il 20 agosto i Regi provveditori agli studi faranno giungere al Ministero l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, per la sessione autunnale, comprendendovi anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti nei quali debbano svolgersi esami di riparazione degli anzidetti tipi.

20. — Il numero medio di candidati da assegnare a ogni Commissione di maturità e di abilitazione sarà

di 80. Per conseguire l'equilibrio numerico dei candidati tra le varie Commissioni o per qualsiasi altra opportuna ragione, i Regi provveditori agli studi potranno assegnare candidati a istituti diversi da quelli dove sia stata presentata la domanda, anche se di altra sede.

21. — I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal preside, per gli istituti governativi, e dal commissario governativo per gli altri istituti.

Alla fine della seconda sessione i presidi invieranno al Ministero la propria relazione sull'andamento degli esami di maturità o di abilitazione svoltisi nei rispettivi istituti.

Nello stesso periodo i commissari per gli istituti non governativi provvederanno all'invio al Ministero e all'E.N.I.M.S. della propria relazione sull'andamento degli scrutini e degli esami, fornendo dati statistici per ogni tipo di scrutinio e di esame.

Alla fine delle operazioni di scrutinio e della sessione autunnale di esami, i commissari trasmetteranno al Ministero copia dei registri riguardanti la maturità o l'abilitazione.

Disposizioni speciali per militari.

22. — Saranno ammessi agli esami della prima sessione, indipendentemente dal numero delle assenze fatte e dalla mancanza di scrutini trimestrali, gli alunni interni delle scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, chiamati alle armi o arruolatisi volontariamente.

Qualora i detti alunni fossero stati iscritti in classi dalle quali si ottiene la promozione per scrutinio finale, le prove prescritte per la promozione saranno da essi sostenute in sede di esami di idoneità oppure, se trattasi di istituti a indirizzo industriale o agrario, in una speciale sessione che si svolgerà nello stesso periodo di tempo.

Gli alunni chiamati alle armi o arruolatisi volontariamente, i quali erano regolarmente iscritti all'ultima classe di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, saranno ammessi a sostenere gli esami di maturità o di abilitazione fin dalla prima sessione, negli stessi istituti nei quali erano iscritti o in corrispondenti istituti Regi delle sedi dove prestano servizio militare, ovvero in mancanza, in sedi vicine.

Gli alunni interni frequentanti la penultima classe degli istituti tecnici di tipo agrario e industriale, i quali siano chiamati alle armi con la classe di leva 1924, potranno chiedere l'ammissione agli esami di abilitazione con l'abbreviazione di un anno.

23. — Potranno partecipare agli esami delle sessioni ordinarie del corrente anno, senza pagamento di nuova tassa, i candidati regolarmente iscritti alle sessioni ordinarie del 1941 o alle sessioni ordinarie del 1942 che non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, a nessuna delle sessioni ordinarie predette e neppure alle sessioni del marzo 1942-XX e del gennaio 1943-XXI.

Potranno partecipare alla prima sessione ordinaria del corrente anno, senza pagamento di nuova tassa, i candidati regolarmente iscritti alle sessioni ordinarie del 1941 o alle sessioni ordinarie del 1942 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, tenuto conto anche delle predette sessioni straordinarie, che ad una sola sessione senza conseguirvi l'approvazione;

b) non abbiano potuto, sempre perchè in servizio militare, completare gli esami, avendo sostenuto in più d'una delle anzidette sessioni, soltanto alcune prove.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) sono ammessi a ripetere le prove nelle quali non ottennero la promozione ed eventualmente a sostenere quelle nelle quali furono assenti per motivi dipendenti dal servizio militare.

Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) gli esami verteranno sulle prove non sostenute e su quelle sostenute una sola volta e nelle quali non abbiano conseguito l'approvazione.

I militari che non sono stati ammessi alla sessione straordinaria del gennaio 1943-XXI perchè, pur essendo iscritti alle sessioni dell'anno scolastico 1940-41, non rinnovarono l'iscrizione alle sessioni dell'anno scolastico successivo, potranno partecipare alla prima sessione del corrente anno alle condizioni stesse alle quali avrebbero potuto prendere parte all'anzidetta sessione straordinaria se fossero stati in possesso del requisito richiesto.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*), nonchè quelli di cui al precedente comma, potranno partecipare alla seconda sessione di esami alle stesse condizioni rispettivamente stabilite, se saranno stati assenti dalla prima per comprovati motivi dipendenti da servizio militare.

I candidati di cui al presente paragrafo dovranno presentare, entro il 10 giugno, domanda in carta da bollo da L. 6 all'istituto dove erano iscritti per gli esami delle precedenti sessioni, Alla domanda essi dovranno unire un certificato in carta semplice dell'autorità militare, dal quale risulti che essi, perchè in servizio militare, non poterono prendere parte agli esami o dovettere sospenderli. Il capo d'istituto comunicherà a coloro che ne facciano richiesta l'elenco degli esami da sostenere.

Gli appartenenti a reparti mobilitati delle Forze armate o di corpi militarizzati, i quali abbiano compiuto o compiano, nel corrente anno, almeno l'età di ventun'anni, potranno presentarsi a qualsiasi esame, fuorchè negli istituti tecnici agrari e industriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio normalmente richiesto.

I candidati predetti saranno tuttavia sottoposti alle prove non comprese nel programma degli esami a cui si presenteranno, ma comprese in quelle del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto. Tali prove saranno sostenute innanzi alle normali commissioni esaminatrici opportunamente integrate.

Disposizioni speciali per la scuola media.

24. — Potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della scuola media coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il 10° anno di età.

L'esame di cui al precedente comma avrà luogo in due sessioni: estiva ed autunnale. L'esame della sessione autunnale, per gli alunni che in quella estiva non conseguano l'ammissione, sarà ripetuto su tutte le materie.

25. — La Commissione esaminatrice è nominata dal R. provveditore agli studi e costituita da insegnanti di

lettere, di matematica e di disegno nelle scuole medie, su designazione del preside, nonchè di un insegnante elementare, scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico della circoscrizione, e da un insegnante di educazione fisica designato dal Comando federale della G.I.L. La Commissione è presieduta dal preside il quale soltanto durante lo svolgimento degli esami potrà delegarne temporaneamente la presidenza ad uno dei membri, ma deve essere sempre presente durante la compilazione del giudizio.

26. — Sono sede di esame di ammissione le scuole Regie, le pareggiate e le riconosciute legalmente, anche se il riconoscimento sia limitato alla prima classe.

27. — L'esame comprende le prove seguenti:

1) prova scritta d'italiano consistente in: *a*) un dettato della durata di mezz'ora; *b*) nella libera rielaborazione di un racconto o di una lettura fatta dall'esaminatore, da eseguirsi nel tempo massimo di due ore. Le due parti della prova saranno svolte successivamente nella stessa mattinata;

2) prova scritta di aritmetica consistente nella esecuzione delle quattro operazioni con numeri interi e decimali per accertare nell'alunno il sicuro possesso degli esercizi di calcolo;

3) prova grafica di disegno geometrico;

4) prova orale di lingua italiana, di storia, di geografia e di aritmetica e geometria;

a) per la *lingua italiana* la prova verte sul seguente programma: letture e dizione. Esercizi di riassunto, di descrizione e di narrazione. Dimostrazione della conoscenza metodica delle parti del discorso. Coniugazione dei verbi regolari e irregolari;

b) per la *storia e geografia*: descrizione della provincia in cui si trova la scuola e dell'Italia, con particolare riguardo alle tradizioni storiche più significative e alle caratteristiche del lavoro;

c) per l'*aritmetica e geometria*: facili esercizi di calcolo mentale. Esercizi di riduzione sulle misure del sistema metrico decimale. Semplici regole per il calcolo di lunghezze, aree e volumi, e loro applicazioni a facili casi numerici (con interi e decimali). Facili problemi di aritmetica e di geometria;

5) prova di educazione fisica.

28 — Gli esami di promozione dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza potranno essere sostenuti soltanto nella seconda sessione dagli alunni interni delle scuole Regie, pareggiate e legalmente riconosciute, che non abbiano ottenuta la promozione senza esame ai sensi dell'art. 17, comma 2°, della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.

29. — La Commissione esaminatrice è costituita dai professori che compongono il Consiglio di classe è presieduta dal preside, il quale soltanto durante lo svolgimento degli esami può delegarne temporaneamente la presidenza ad uno dei membri, ma deve essere sempre presente durante la compilazione del giudizio finale.

30. — Gli alunni, ferme restando le disposizioni riguardanti gli « sfollati », sosterranno l'esame nella scuola media alla quale risultano inscritti.

31. — L'esame consta delle prove scritte di italiano e di latino (traduzione dall'italiano in latino per la promozione alla 2ª classe e traduzione dall'italiano in latino e dal latino in italiano per la promozione alla 3ª), e della prova grafica di disegno, delle prove orali su tutte le materie d'insegnamento, delle prove di educazione fisica e di lavoro sui programmi svolti in prima od in seconda classe, secondo che si tratti di esami di promozione alla seconda od alla terza classe.

La durata della prova scritta di italiano è fissata in tre ore, quella di ciascuna delle altre prove scritte e della prova grafica è fissata in due ore ciascuna.

32. — L'esame di licenza della scuola media ha luogo in due sessioni estiva ed autunnale.

L'esame della sessione autunnale, per gli alunni che in quella estiva non conseguano la licenza, dovrà essere ripetuto su tutte le materie.

33. — Potranno sostenere l'esame di licenza dalla scuola media nella sessione estiva, con eventuale riparazione nella sessione autunnale:

a) gli alunni interni della terza classe di scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, che siano stati giudicati « sufficienti » nel giudizio di maturità;

b) i candidati esterni i quali, da tre anni almeno, abbiano conseguito il titolo di ammissione alla prima classe.

34. — Gli alunni interni giudicati « insufficienti » nel giudizio di maturità potranno sostenere l'esame nella sola sessione autunnale.

35. — La Commissione esaminatrice è costituita dagli insegnanti della terza classe. Nelle scuole comprendenti più di un corso, il numero delle Commissioni è pari a quello dei corsi.

Le Commissioni sono presiedute dal preside il quale soltanto durante lo svolgimento degli esami potrà delegarne temporaneamente la presidenza ad uno dei membri, ma dovrà essere sempre presente alla compilazione del giudizio di maturità.

36. — Sono sedi di esame di licenza per gli alunni interni le scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute. Nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute le operazioni di scrutinio dovranno essere iniziate e svolte alla presenza del commissario ministeriale.

I candidati esterni normalmente sosterranno gli esami di licenza soltanto nelle scuole Regie. Saranno tuttavia ammessi candidati esterni nelle scuole medie che abbiano il riconoscimento legale degli studi e degli esami, nelle sedi in cui non esistono scuole medie Regie, purchè tali candidati risiedano nelle sedi stesse o in località vicine e corredino la domanda di ammissione agli esami con un certificato anagrafico relativo alla loro residenza.

E' inoltre fatta eccezione per gli alunni di scuole che preparano alla vita religiosa e al sacerdozio, i quali potranno sostenere gli anzidetti esami anche in scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Per conseguire l'equilibrio numerico fra i candidati di diverse scuole della stessa sede o per qualsiasi altra opportuna ragione, il R. provveditore agli studi ha facoltà di assegnare parte di essi a scuola diversa da quella dove sia stata presentata la domanda e, in casi eccezionali anche a scuola di sede diversa, tenendo presente la opportunità che i candidati provenienti da una stessa scuola autorizzata siano esaminati dalla stessa Commissione della stessa scuola Regia.

37. — L'esame di licenza, consta delle prove scritte di italiano, di latino (versione latina-italiana e italia-

na-latina) e di matematica, della prova grafica di disegno, delle prove orali in tutte le discipline, delle prove di educazione fisica e di lavoro.

Le prove si svolgono su tutto il programma stabilito per il ciclo triennale della scuola media.

La durata delle prove scritte di italiano e di latino sarà di tre ore; quella di ciascuna delle altre prove scritte e della prova grafica sarà di due ore.

38. — Alla fine degli esami la Commissione, per ciascuno dei candidati che avrà giudicato ottimo, buono o sufficiente, indicherà uno dei tre gruppi di scuole verso il quale il candidato è orientato al fine del proseguimento degli studi, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.

Tale indicazione per gli alunni dispensati dagli esami, per essere stati dichiarati nel giudizio di maturità « ottimi » o « buoni » sarà invece fatta all'atto della compilazione di tale giudizio di maturità dal Consiglio di classe sotto la presidenza del preside.

L'indicazione dell'ordine femminile è d'obbligo per le alunne, in aggiunta a quella del gruppo di scuole da farsi a mente del citato art. 19.

39. — L'indicazione di cui al precedente paragrafo ha valore di consiglio. E' consentita, di conseguenza, la iscrizione dell'alunno a tipo di scuola appartenente a gruppo diverso da quello consigliato, subordinatamente alla disponibilità di posti, dopo la inscrizione degli alunni che seguano la indicazione loro data e che, a parità di merito, debbono avere la preferenza nella iscrizione. All'alunno che non abbia seguito il consiglio datogli non sarà consentito di ripetere la 1ª classe del corso di studi intrapreso, qualora sia riprovato, nè egli potrà negli anni seguenti sostenere esami nello stesso tipo di scuola.

Disposizioni finali.

40. — Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo il caso previsto dal 3° comma del paragrafo 2, devono presentare domanda, regolarmente documentata, ai capi di istituto entro il 10 giugno. Si dispensa dall'obbligo di presentare con la domanda l'attestato di identità personale. Ciascun candidato durante gli esami, dovrà avere con sè, a disposizione dei membri della Commissione o del personale di vigilanza, la carta d'identità o la tessera postale o altro documento equivalente.

La domanda può essere presentata anche ad istituto di sede diversa da quella di residenza del candidato.

41. — Le tasse di esame sono dovute, nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, così dagli alunni interni, per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, come dagli alunni esterni. Gli alunni interni degli istituti pareggiati o riconosciuti legalmente corrispondono le tasse all'istituto nel quale sono iscritti, ad eccezione di quelle per gli esami di maturità e di abilitazione e di quelle di diploma, che devono essere, invece, versate all'Erario.

42. — Gli scrutini saranno pubblicati il 30 giugno nelle scuole governative e il 5 luglio nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute.

Per le scuole medie quest'ultimo termine può essere congruamente prorogato, qualora sia necessario per consentire al commissario governativo di presenziare agli scrutini a norma del precedente paragrafo 36. I capi d'istituto, quando ciò sia richiesto da particolari esigenze, potranno disporre che le operazioni di scrutinio abbiano inizio dal 20 giugno e congedare le classi via via scrutinate.

Gli esami di maturità e di abilitazione avranno inizio il 15 luglio. Il diario delle prove sarà fissato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Nel periodo intermedio fra la pubblicazione degli scrutini e l'inizio degli esami di maturità e di abilitazione si svolgeranno gli altri esami, secondo il diario che sarà stabilito dalle competenti autorità scolastiche locali.

43. — Alle operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole e negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sovraintende un commissario governativo nominato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Salvo quanto è disposto dal secondo comma del paragrafo 18, le indennità dovute al commissario sono corrisposte dall'E.N.I.M.S.

I commissari governativi sono scelti tra gli insegnanti di ruolo delle università e degli istituti universitari; fra i liberi docenti; fra gli ispettori centrali dell'insegnamento medio e superiore a riposo; fra i presidi e gli insegnanti a riposo già appartenenti ai ruoli governativi delle scuole degli ordini medio e superiore e fra gli insegnanti di ruolo governativi in attività di servizio, liberi da impegni nel proprio istituto.

44. — Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico nelle classi I, II, III e IV delle scuole pubbliche dell'ordine elementare, i quali per comprovate cause inerenti allo stato di guerra non abbiano potuto compiere l'anno scolastico nelle scuole pubbliche (statali o parificate) di altra località, conseguono alla fine dell'anno scolastico in corso il passaggio alla classe superiore.

45. — Gli alunni inscritti nel corrente anno scolastico alla classe V delle scuole pubbliche dell'ordine elementare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo precedente conseguono l'attestato di compimento del corso elementare superiore, se, a giudizio dell'insegnante della classe cui erano inscritti, possano essere classificati almeno sufficienti.

In mancanza di tale giudizio di sufficienza, l'alunno sarà ammesso agli esami della sessione estiva con diritto alla riparazione nella sessione autunnale qualora non riporti la sufficienza in tutte le materie.

46. — Gli alunni interni delle scuole degli ordini medio, superiore e femminile, Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, i quali per comprovate cause inerenti alla guerra (chiusura di scuole, trasferimenti per sfollamento, rimpatrio, ecc.) abbiano dovuto interrompere la frequenza in queste scuole e non abbiano potuto completare l'anno scolastico in altra scuola Regia, pareggiata o legalmente riconosciuta, saranno ammessi alla classe superiore coll'inizio dell'anno scolastico 1943-44, previo esito favorevole di un « colloquio » su tutte le discipline, che attesti della loro idoneità a seguire gli studi della classe medesima.

Tale « colloquio » avrà luogo nella prima sessione estiva con diritto alla riparazione nella sessione autunnale, colle normali Commissioni esaminatrici, le quali terranno nel dovuto conto anche la carriera scolastica dei candidati. Il risultato di esso non sarà espresso con giudizi o con votazioni singole per le singole discipline, ma soltanto, a seconda dei casi, con le parole « ammesso », « rimandato » e « respinto ». La Commissione

esaminatrice avrà, tuttavia, la facoltà di escludere dalla riparazione i candidati per i quali l'insufficienza nel complesso delle discipline sia risultata assai grave.

I candidati che risulteranno ammessi nella sessione estiva, se nell'anno scolastico in corso godono della esenzione dalle tasse scolastiche, continueranno a godere di tale beneficio.

Le domande per l'ammissione al « colloquio » saranno presentate entro il 1° giugno 1943-XXI al capo dell'istituto di provenienza ovvero a quello dell'istituto del luogo di residenza o di sede vicina, con adatta documentazione che valga a dimostrare, come il candidato non abbia potuto compiere l'anno scolastico in una scuola Regia, pareggiata o legalmente riconosciuta, per cause inerenti allo stato di guerra.

Le norme del presente paragrafo, fermo restando quanto è disposto nei paragrafi precedenti per l'ammissione alla prima classe della scuola media, alla quale si accede unicamente in seguito al risultato favorevole nelle relative prove d'esame, non si applicano per i candidati alla maturità classica e scientifica, alle abilitazioni, alle licenze dalla scuola media, dalle scuole tecniche, dalle scuole professionali femminili e dalle scuole secondarie di avviamento professionale.

47. — Disposizioni eccezionali, in deroga a quanto è disposto dalla presente ordinanza e dalle altre norme in vigore per gli scrutini e gli esami, saranno adottate, per le località, nelle quali, in dipendenza dello stato di guerra sia opportuno attuare particolari provvedimenti.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione dei capitolati per l'accettazione dei succedanei del cuoio e delle placche di rigenerato di gomma per suole per calzature.

In base al decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX contenente norme per la produzione e la vendita delle calzature civili tipo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1942-XX, ed alla circolare C 298 dell'8 agosto 1942-XX relativa alle norme di capitolato per la produzione delle calzature, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1942-XX, sono stati approvati i seguenti capitolati per l'accettazione dei succedanei del cuoio e delle placche di rigenerato di gomma per suole per calzature:

NORME DI CAPITOLATO PER L'ACCETTAZIONE DEI SUCCEDANEI DEL CUOIO.

Caratteristiche generali - Aspetto esteriore.

L'esame diretto di un succedaneo di cuoio deve consentire di formulare un giudizio sulla idoneità del materiale da analizzare. I vari tipi di succedanei devono essere classificati in uno dei tre gruppi seguenti:

Gruppo I. Suola e intersuola.
» II. Sottopiede, interiacchi e contrafforti.
» III. Guardolo.

Indipendentemente dalla categoria a cui appartiene, il prodotto in esame deve avere aspetto uniforme ed essere omogeneo, compatto, tenace, flessibile, ecc., e possedere caratteristiche generali di apparenza che non escludano a priori la possibilità di quegli impieghi specifici ai quali si intende che il tipo in esame venga destinato.

Ogni succedaneo deve portare la marca del produttore o la denominazione del prodotto stesso, nonchè l'indicazione dell'impiego

Campionamento del materiale per l'analisi.

Per ogni partita in fogli, oppure in pezzi sagomati, il numero dei campioni da prelevare dovrà essere uguale ai quattro decimi della radice quadrata del numero totale dei pezzi o fogli, che compongono la partita a controllare.

Per la scelta del foglio o pezzo da cui prelevare il campione analitico, principalmente quando trattasi di materiale impilato, si osserverà di tagliarlo da ogni M.mo foglio

$$\left(M = \frac{X}{n}\right)$$

X = Numero dei fogli	$0{,}4^n \times \sqrt{X}$	M.mo = $\frac{X}{n}$
50	3	16
100	4	25
250	6	41
300	7	43
400	8	50
700	10	70
1000	13	77

Per l'analisi il campione stesso deve essere tagliato 10 cm. distante dai bordi di ogni lato.

Tutti i campioni destinati alle prove di cui in appresso dovranno essere prelevati opportunamente da produzioni industriali normali stagionate e saranno preventivamente condizionati a 20° e 65 % di umidità relativa per almeno 48 ore. Le prove verranno fatte in ambiente tenuto alle stesse condizioni di temperatura ed umidità Qualora dalle prove si ottenessero risultati deficienti le prove stesse saranno ripetute su altri campioni

1° *Composizione.*

Chiunque fabbrichi o metta in commercio succedanei del cuoio è tenuto a farne conoscere, agli effetti delle prove di controllo, la composizione base approssimativa nonchè a dichiarare a quale genere di impiego è destinato il materiale stesso.

2° *Peso specifico.*

Verrà determinato unicamente il peso specifico apparente e cioè quello risultante dal peso di un campione (per es. di 1 dmq. di superficie) diviso per il suo volume. Il volume del campione può essere determinato con un volumenometro a mercurio.

3° *Sostanze di carica.*

Verranno calcolate in « per cento » su un campione di circa 5 gr. di materiale preventivamente essiccato sino a peso costante e successivo dosaggio delle ceneri risultanti dopo combustione. L'esame delle ceneri risultanti permetterà di accertare quali siano le sostanze introdotte al puro scopo di carica. L'impiego di materiali di appesantimento (sali di piombo e bario) è vietato.

4° *Umidità.*

La differenza tra il peso di un campione di circa 10 gr. prelevato da materiale stagionato e quello risultante dopo adequato essiccamento in stufa sino a peso costante riferita al peso originale, determinerà la percentuale di umidità contenuta nel campione.

5° *Prova di piegatura.*

Il materiale sperimentato alla piegatura non deve nè screpolarsi nè rompersi troppo facilmente Le prove di piegatura verranno eseguite su striscie larghe mm. 35 e lunghe mm. 400, prelevate da fogli del materiale in esame secondo le due dimensioni dei fogli stessi.

Il provino verrà progressivamente piegato nel mezzo attorno ad un mandrino avente diametro di 10 volte lo spessore del provino stesso, facendo in modo che sia ben aderente al mandrino e che le estremità del provino si tocchino.

6° *Resistenza a trazione ed allungamento.*

Le determinazioni della resistenza a trazione e dell'allungamento si ricavano con dinamometro normale di sufficiente potenzialità a seconda della sezione del provino. Tali provini

Fig. 1

avranno la forma e le dimensioni della figura 1, e cioè: larghezza nel tratto utile di 10 mm. e lunghezza totale di 110 mm. Questi provini saranno montati sul dinamometro in modo che il tratto libero fra le estremità dei morsetti sia esattamente 50 mm I provini saranno ricavati sia nel senso longitudinale che nel senso trasversale rispetto alla direzione di produzione o di cilindratura.

Il carico di rottura, riferito alla sezione, verrà indicato in kg. per cmq. e l'allungamento in « per cento ».

7° *Resistenza alla cucitura* (Fig. 2).

Su un provino di dimensioni di mm. 30×10 vengono praticati nel centro due fori del diametro di mm. 1, aventi interasse di 5 mm. Attraverso ai fori di tale provino viene passato un robusto spago che dopo aver attraversato apposita finestra di una asticina metallica a staffa viene legato ad una seconda asticina a gancio del diametro di 5 mm. Le due aste metalliche vengono quindi inserite fra i morsetti di un dinamometro.

Si applica poi il carico nel solito modo sino ad ottenere la rottura.

Il carico di rottura viene riferito sempre alla sezione del materiale compreso fra i due fori di cui sopra ed espresso in kg./cmq.

In figura « 2 » sono indicate le dimensioni delle staffe necessarie per l'uso pratico di tale sistema di controllo.

Fig. 2

8° *Comportamento per immersioni in acqua.*

Si impiegano provini quadri di 10×10 cm. tagliati con i lati paralleli ai lati del foglio, fresati e quindi impermeabilizzati ai bordi con paraffina od altro mezzo protettivo. Per i materiali destinati a suola si dovrà opportunamente accertare che essi non siano stati trattati artificiosamente alle superfici. Tali provini vengono immersi in acqua distillata a 20° per periodi di tempo di 2 - 8 - 24 ore a seconda della destinazione del materiale in esame.

Dopo l'immersione si determina:

a) la variazione percentuale del peso;

b) la variazione percentuale di dimensione nei due sensi;

c) la variazione percentuale di spessore.

Il provino tolto dalla vasca di imbizione deve essere misurato e pesato subito, previo rapido asciugamento della superficie con carta bibula.

9° *Comportamento a ripetute immersioni in acqua.*

Saranno determinate le variazioni percentuali di peso, spessore, dimensioni nei due sensi, resistenza alla rottura, allungamento, ecc. su dei provini di opportune dimensioni tagliati nelle due direzioni, sigillate ai bordi e sottoposte al seguente trattamento:

a) immersione per un ora in acqua a 20°;

b) essiccamento sino al ripristino del peso iniziale a temperatura non superiore a 35°;

c) ripetizione di *a*) e *b*);

d) nuova immersione per 12 ore in acqua;

e) essiccamento come in *b*) e condizionatura per 48 ore in ambiente a 20° e 65 % di umidità relativa.

Ogni materiale, qualunque sia la sua destinazione, dovrà mantenere il più possibile le caratteristiche originali dopo il trattamento di cui sopra.

Saranno tollerate al massimo degradazioni del 20 % su i requisiti del presente capitolato.

10° *Resistenza al freddo.*

Il materiale tagliato in provino di 35×400 mm. non dovrà rompersi dopo permanenza di un'ora a —5°, se piegato secondo un angolo di 90°

11° *Permeabilità ai gas* (Fig. 4).

Eventuali prove di permeabilità ai gas verranno effettuate con l'apparecchio M. Bergmann.

12° *Prove d'usura.*

Le prove d'usura al secco saranno eseguite con l'apparecchio per la determinazione dell'usura di Stather-Herfeld

Il coefficiente d'usura risulta dalla seguente formula:

$$K = \frac{2000.s \times (P_1 - P_2)}{P_1 \times N}$$

in cui: s = spessore del materiale
P1 = peso prima dell'usura
P2 = peso dopo l'usura
N = numero dei giri effettuati dalla ruota della macchina per ottenere una diminuzione di spessore di circa 50 %.

13° *Determinazione delle sostanze corrosive.*

Si prendono due grammi del prodotto, si spezzettano minutamente e se ne fa l'estratto acquoso a 20° impiegando 100 cm³ di acqua distillata. Dopo un'ora di immersione si determina il pH dell'estratto e della soluzione 1/10 dell'estratto stesso.

Il pH dell'estratto acquoso deve essere compreso fra 3,5 e 8 e la differenza dei due pH dovrà essere inferiore a 0,8.

14° *Lavorabilità.*

Le caratteristiche di lavorabilità dei vari succedanei verranno determinate sulle stesse macchine di lavorazione impiegate nei calzaturifici.

Le operazioni che dovranno essere esaminate sono le seguenti; taglio a mano, fustellatura meccanica, fresatura, smerigliatura, cucitura coi diversi sistemi normalmente impiegati in fabbrica, chiodatura ed incavigliatura, formazione dell'increna, lucidatura, sformatura, ecc.

Il giudizio relativo sarà fatto per paragoni.

Le presenti norme di collaudo entrano in vigore per i succedanei la cui produzione avrà inizio a partire dal 1° novembre 1942-XXI e che saranno contrassegnati come indicato all'art. 1.

Requisiti dei « succedanei del cuoio » impiegati per la fabbricazione delle calzature. - Tabella riassuntiva delle caratteristiche determinate secondo il capitolato provvisorio.

Valevole dal 1º novembre 1942-XXI sino a nuovo avviso.

ARTICOLI ED IMPIEGO	(2) Peso specifico in kg. cmq.	(3) % Sostanze in carica	(4) Umidità allo stato di fornitura	(5) Prove di piegatura diametro «X» - Stato fornitura	(6) Resistenza alla trazione od allungamento in percento — (6') stato fornitura — Longitudinale Kg. cmq.	(6') Longitudinale %	(6') Trasversale Kg. cmq.	(6') Trasversale %	(6'') dopo 8h di bagnatura bordo impermeabilizzato — Longitudinale Kg. cmq.	(6'') Longitudinale %	(6'') Trasversale Kg. cmq.	(6'') Trasversale %	(7) (7') Resistenza alla cucitura — Stato fornitura kg. cmq.	(7'') Degradazione — Dopo 8h bagnat. kg. cmq.	(8) Comportamento per immersione in acqua — Variazione dopo 2h di bagnatura — Peso %	Spessore %	Dimensione %	Variazione dopo 8h di bagnatura — Peso %	Spessore %	Dimensione %	Variazione dopo 24h di bagnatura — Peso %	Spessore %	Dimensione %	(12) Resistenza all'usura - Coefficiente «K» — (12') Stato fornitura	(12'') Bagnato
Suole	1,3	5	14	4	100+120	25+50	100	25	75+95	30+70	80	30+70	180	40	—	—	—	—	—	—	20	18	3×3	10	18
Intersuole	1,3	7	14	5	80+100	15+40	80	15+40	60+70	15+65	55	15+65	160	40	—	—	—	30	20	4×4	—	—	—	—	—
Sottopiedi	1,3	7	14	2-4 (E)	70+120	10+15	40+100	12+30	—	—	—	—	65	50	—	—	—	—	—	—	60	25	5×5	—	—
Intertacchi	1,3	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18	3×3	—	—	—	—	—
Contrafforti	1,3	7	14	3	70+120	10+15	40+100	12+30	—	—	—	—	—	—	40	20	5×5	—	—	—	—	—	—	—	—
Guardoli	1,3	5	14	1	160	40+60	—	—	110	40+70	—	—	200	40	—	—	—	20	18	3×3	—	—	—	—	—

(*A*) I valori minimi segnati per i carichi di rottura sono ammessi *soltanto* se le percentuali di allungamento si avvicinano ai *massimi* e se gli altri requisiti in genere danno affidamento sulle qualità complessive del materiale.

(*B*) Indipendentemente dai dati sotto segnati è prescritto che dopo il trattamento (8) il materiale non deve sfaldarsi nè pelarsi alla superficie, con evidente facilità come avviene per i materiali non comentati.

(*C*) Secondo i due sensi di fabbricazione.

NORME DI CAPITOLATO PER L'ACCETTAZIONE DELLE PLACCHE DI RIGENERATO DI GOMMA PER SUOLE PER CALZATURE.

Caratteristiche generali - Aspetto esteriore.

Il prodotto in esame dovrà avere un aspetto uniforme ed essere omogeneo, compatto, tenace, flessibile: non dovrà sopra tutto contenere delle impurità nella mescola, come pezzetti di metallo, di legno, ecc. In generale esso dovrà possedere caratteristiche di apparenza tali da non escluderne a priori la possibilità di impiego

Ogni placca deve portare stampato, in rilievo, o con timbro colorato indelebile, il nome della ditta produttrice e la data di fabbricazione; per quest'ultima saranno indicati con una prima cifra romana il semestre, e con la seconda in arabo l'anno di produzione.

Tale dicitura dovrà essere apportata sul tergo ogni 120/130 cmq. di superficie.

Il prelevamento dei campioni e le prove saranno effettuate secondo le norme UNI per le prove sulla gomma.

1. — *Spessore*: Gli spessori delle placche per suole dovranno corrispondere a quelli indicati nelle norme di capitolato, per le calzature tipo.

2. — *Colore*: Non sono ammessi altri colori eccetto il nero, il marrone e il grigio scuro; nel caso di superficie efflorescente, il colore verrà osservato in sezione, ottenuta mediante taglio fresco.

3. — *Prove di flessioni ripetute*: Le prove si eseguono sulla macchina illustrata nello schema allegato. I provini tagliati con fustella rettilinea direttamente dalle placche hanno le seguenti dimensioni: lunghezza mm. 100 — larghezza mm. 20 — spessore quello della lastra.

Detti provini vengono serrati per 30 mm. nei morsetti della macchina. Resta quindi un tratto libero fra i morsetti di 40 mm.

La distanza massima dei morsetti (cioè quando il morsetto mobile è al punto morto inferiore) è di 40 mm. e coincide quindi con la lunghezza libera del provino.

Il morsetto mobile si muove di moto alternativo con la frequenza di 230 oscillazioni al minuto primo compiendo una escursione totale di 20 mm.

Il provino compie una flessione marcata al centro e ai morsetti per effetto della quale dopo un certo tempo (durata della prova) si rompe. La rottura non avviene bruscamente ma è preceduta dalla formazione di screpolature. Nella valutazione si tiene conto della durata a rottura.

Le osservazioni si eseguono ogni 5' per la prima mezz'ora, ogni 10' fino a 2 ore e poi di ora in ora fino a 24.

La durata minima della prova è fissata in 60 minuti primi.

4. — *Carico di rottura trazione* - effettuato secondo le norme UNI. Valore minimo del carico di rottura: 240 gr./mm².

5. — Nella valutazione dei risultati occorre tener presente la data di produzione.

6. — A partire dal primo maggio 1943-XXI le placche e lastre per suole prodotte dovranno corrispondere alle norme di cui sopra; dal 1° giugno è proibita la consegna da parte delle ditte produttrici di placche e lastre per suole non corrispondenti alle norme stesse.

(1343)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 aprile 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli, con sede in Tirli, il rag. Orlando Saccardi, munito delle facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio sindacale scaduto di carica.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 aprile 1943-XXI, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni » di Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1942-XXI.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 aprile 1943-XXI, al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società Anonima Cooperativa Roma Agricola S.A.C.R.A., con sede in Roma, si conferiscono le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1942-XXI.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI i poteri conferiti al signor Giacomo Oliveri, commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Manfredonia.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 aprile 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa agricola fra fascisti ed ex combattenti, con sede in Civitella Paganico, il signor avv. Ezio Saletti.

(1398)

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Venezia.

MODIFICAZIONI.

Eugenio Ravenna di Isacco. — Con decorrenza 15 gennaio 1943 ha trasferito il proprio esercizio di commissionario in generi alimentari nonchè esercizio importazione caffè da Venezia, San Marco 139 a Venezia, San Marco 746.

Salviati & C. (società di fatto). — Con decorrenza 26 dicembre 1942 si è trasformata in società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Salviati & C. - dei Fratelli Camerino ».

(1380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Alessandria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 19 aprile 1943-XXI, il gen. Alessandro Ricagno è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

(1394)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i precedenti decreti in data 9 novembre 1941-XX, n. 41749, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, e designato le vincitrici del concorso medesimo;

Veduti i successivi decreti in data 15 maggio e 26 novembre 1942-XX-XXI, n. 17936, e 38126, con i quali vennero designate le vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la signora Saracco Orsola, designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Murello ha rinunciato al posto assegnatole;

Veduto l'esito delle successive interpellanze fatte a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 3, 23, 37 e 55 del Regio decreto di cui al precedente comma;

Decreta:

L'ostetrica Rosso Venanzia, che ha conseguito l'idoneità nel concorso ai nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica del comune di Murello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del Comune interessato.

Il podestà di Murello, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione provvederà subito alla nomina dell'ostetrica designata.

Cuneo, addì 30 marzo 1943-XXI

Il Prefetto.

(1345)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il precedente decreto di pari numero del 10 febbraio u. s. che assegnava le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Montorio nei Frentani, Sant'Agapito e Concacasale;

Viste le successive rinunzie delle stesse vincitrici ai posti ad esse assegnati;

Letto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

In luogo delle rinunziatarie sono assegnate:

1) Romagnani Rina, a Montorio nei Frentani;
2) Masetti Argentina, a Sant'Agapito;
3) Di Niro Antonietta, a Concacasale.

Campobasso, addì 9 aprile 1943-XXI

Il prefetto: COCUZZA

(1382)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.